

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ATTAGUILE, MOLTENI, ALLASIA, BORGHESI, CAON, CAPARINI,
GUIDESI, PRATAVIERA, MARGUERETTAZ**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri

Presentata il 4 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Direttore della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia nella sua recente audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati sullo stato delle carceri e, in particolare, sulle opere sia di ordinaria manutenzione sia di straordinaria manutenzione, non ha fornito adeguate e approfondite informazioni sulle motivazioni che non consentono di adibire strutture carcerarie già esistenti a luogo di detenzione né sugli ostacoli, oltre a quelli finanziari, posti in merito alla costruzione di nuove strutture.

Nella relazione non si è inoltre tenuto conto delle problematiche afferenti l'esiguità dell'attuale pianta organica della polizia penitenziaria che, allo stato, pur garantendo con sforzi encomiabili tutti i servizi e le attività istituzionali ad essa affidati dalle norme dell'ordinamento penitenziario e dalle altre norme di settore, risulta carente numericamente, come è stato in diverse sedi evidenziato dalle rappresentanze sindacali della stessa polizia penitenziaria.

Infine, appare evidente che un miglioramento delle strutture carcerarie consentirebbe una vita dignitosa al detenuto e in linea con quanto prevede la Costituzione

che, all'articolo 27, terzo comma, recita: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

È certo che la rieducazione del detenuto passa attraverso un « soggiorno » dignitoso e in un ambiente salubre.

La presente proposta di legge, prevede, pertanto, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri ita-

liane e sulla costruzione di nuove carceri. Obiettivi della Commissione sono quelli di indagare sulle cause delle carenze delle strutture carcerarie, di migliorare lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria e di dare impulso alla costruzione di nuove strutture carcerarie cercando di analizzare anche il fenomeno delle cosiddette « carceri fantasma » ossia delle carceri costruite e mai utilizzate a causa della carenza del personale da adibire ma anche per mancanza di una chiara volontà politica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri).

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione accerta:

a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie in atto e, in particolare, all'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e all'entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

b) lo stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché l'eventuale riconversione o ampliamento di carceri già esistenti o in fase di realizzazione non ancora o non più adibite a strutture carcerarie e, in particolare, l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e l'entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'attuazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adegua-

tezza della pianta organica del Corpo della polizia penitenziaria in relazione ai compiti ad essa assegnati;

d) l'incidenza complessiva del costo di ogni detenuto sulla finanza pubblica;

e) gli strumenti legislativi e amministrativi da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di ampliamento o di riconversione delle carceri esistenti e di costruzione di nuove carceri.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Organizzazione interna, oneri e relazioni).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2014, e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

3. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0017310